Commissione programmazione economica, bilancio

A.S. 3396

Emendamento Relatori 4.1000 e relativi subemendamenti

25 luglio 2012 - ore 18

EMENDAMENTI AS.3396

Art.4

All'emendamento 4.1000, lettera b), dopo le parole: "Il bando di gara considera, tra gli elementi" inserire le seguenti: "prioritari e rilevanti"

MASCITELLI

4.1000/1

A.S. 3396

Subemendamento

Emendamento 4.1000

Alla lettera a), dopo la lettera lett.b), aggiungere la seguente:

"lett.b-bis) dopo le parole " servizi a favore di pubbliche amministrazioni, " aggiungere le seguenti:" con esclusione di quello a valere sui progetti finanziati con fondi comunitari, fondi di rotazione e fondi FAS volti anche alle regioni del Mezzogiorno,".".

Sen. Galioto

4.1000/2

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 4.1000

Alla lettera b), comma 3, primo periodo, dopo le parole:<< che svolgono servizi di interesse generale>> *aggiungere le seguenti:*<< , ivi comprese quelle connesse alla valorizzazione dei beni e delle attività culturali, >>

COSENTINO

4.1000/3

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 4.1000

Alla lettera b), comma 3, primo periodo, dopo le parole:<< che svolgono servizi di interesse generale>> *aggiungere le seguenti:*<< , ivi compresi quelli connessi ai beni e alle attività culturali,>>

VITA

4.1000/4

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Alla lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» *aggiungere le seguenti:* «alle società operanti nei settori disciplinati dal decreto legislativo 1° settembre 1993. n. 385, e alle società finanziarie regionali istituite in forza di legge regionale».

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

Sen. Franco

Sen. Montani

4.1000/5

A.S. 3396

Subemendamento

Emendamento 4.1000

Alla lettera b), capoverso "3., dopo le parole: " *nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012,*" aggiungere le seguenti: " *e di cui all'articolo 1, commi 503 e 504 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,*"

Sen. Galioto

4.1000/6

All'em.to 4.1000, alla lettera

~~a) del comma 1~~ b), comma

"3." sesta riga, del 1° periodo,
eliminare le parole "nonché
alle società di cui al
comma 1"

Enrico Morando

4.1000/7

A.S. 3396

Subemendamento

Emendamento 4.1000

Alla lettera b), capoverso "3., dopo le parole: "previa deliberazione del Consiglio dei Ministri" aggiungere le seguenti: " nonchè alle associazioni sottoposte per specifiche disposizioni di legge a vigilanza e poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio con funzione di supporto alle riforme e diffusione dell'innovazione amministrativa."

Sen. Galioto

4.1000/8

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 4.1000

Alla lettera b), capoverso comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:<< Non si applicano, altresì, alle società intestatarie di concessioni per la gestione di infrastrutture, alle società conferitarie di patrimonio pubblico. >>

COSENTINO

4.1000/9

EMENDAMENTI AS.3396

Art.4

All'emendamento 4.1000, lettera b), al comma 3 ivi richiamato, al terzo periodo, dopo le parole: "e trasmette una relazione" inserire le seguenti: ", previo controllo della Corte dei Conti,"

MASCITELLI

4.1000/10

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Alla lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole. "operazione di scissione" inserire le seguenti: "che deve avvenire entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge".

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

Sen. Franco

Sen. Montani

4.1000/11

EMENDAMENTI AS.3396

Art.4

All'emendamento 4.1000, lettera c), sopprimere i commi 3-quater e 3-quinquies.

MASCITELLI

4.1000

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Alla lettera c), capoverso 3 sexies, sostituire le parole "possono predisporre" con le seguenti "devono predisporre"

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

Sen. Franco

Sen. Montani

4.1000/13

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 4.1000

Alla lettera c), comma 3-sexies, primo periodo dopo le parole:<< delle società controllate>> *aggiungere le seguenti:*<< di cui al comma 1>>

COSENTINO

4.1000/14

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 4.1000

Alla lettera c), comma 3-sexies, secondo periodo sostituire le parole:<< possono prevedere>> *con le seguenti:*<< prevedono>>

COSENTINO

4.1000/15

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Alla lettera c), capoverso 3 sexies, sopprimere l'ultimo periodo.

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

Sen. Franco

Sen. Montani

4.1000/16

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento 4.1000

Alla lettera c), comma 3-sexies, terzo periodo sostituire le parole:<< possono essere>> *con le seguenti:*<< sono>>

COSENTINO

4.1000/17

All'em.to 4.1000
alla lettera d del comma 3
sexies, eliminare da
"nel medesimo periodo" fino
a "trattamento economico
accessorio"!

Enrico Letta

4.1000/18

Subemendamento all'emendamento 4.1000

Alla lettera e), sostituire la parola "quelle" con le seguenti "e gli enti".

Carloni, Ghedini

4.1000/19

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Sopprimere la lettera f)

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

Sen. Franco

Sen. Montani

4.1000/20

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Alla lettera f), primo periodo, sostituire le parole "tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due dall'assemblea" con le seguenti: "due membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e uno dall'assemblea"

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

Sen. Franco

Sen. Montani

4.1000/21

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Alla lettera f), secondo periodo, sostituire le parole "alcun compenso quali componenti del consiglio stesso fatto salvo il rimborso delle spese documentate" con le seguenti 2 alcun compenso o rimborso quali componenti del consiglio stesso".

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

Sen. Franco

Sen. Montani

4.1000/22

Subemendamento all'emendamento 4.1000

Dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"f-bis) al comma 7, aggiungere in fine i seguenti periodi: «E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 12 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.".

4.1000/23

BASTICO, MERCATALI

Bastico

AS 3396

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000

«Alla lettera g), le parole 31 dicembre 2014" sono sostituite dal seguente periodo: "31 dicembre 2014, nonché gli affidamenti di cui all'articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"»

4.1000/24

AS 3396

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000

«Alla lettera g), "le parole 31 dicembre 2014" sono sostituite dal seguente periodo: "31 dicembre 2014, nonché gli affidamenti di cui all'articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163"»

4.1000/25

Sen. Vincenzo Galioto

A.S. 3396

Subemendamento

Emendamento 4.1000

Alla lettera g), dopo le parole: "31 dicembre 2014" aggiungere le seguenti: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163."

Sen. Galioto

4.1000/26

Subemendamento all'emendamento 4.1000

Alla lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: "è aggiunto in fine il seguente periodo «Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.»."

4.1000/27

BASTICO, MERCATALI

Bastico

AS 3396

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000

«Alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente*: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163." »

4.1000/28

AS 3396

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000

«Alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "*e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:* "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 218 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163." »

4.1000/29

Sen. Vincenzo Galioto

AS 3396

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000

dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) dopo il comma 8, inserire il seguente: "8-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle stazioni appaltanti di cui al comma 29 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.".

4.1000/30

AS 3396

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000

dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) dopo il comma 8, inserire il seguente: "8-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 28, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle stazioni appaltanti di cui al comma 29 dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.".

4.1000/31

Sen. Vincenzo Galioto

All'em.to 4.1000, alla lettera l1)
(pag 3 del testo em.to),
sostituire le parole "sostituire il comma con"
con le parole "dopo il comma
11, aggiungere"

Enrico Morando

4.1000/32

A.S. 3396

Subemendamento all'emendamento n. 4.1000

Alla lettera h), capoverso "11." lettera a), dopo la parola: "amministrazione" *aggiungere le seguenti:* " ; gli obiettivi, predeterminati all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali".

4.1000/33

ICHINO

All'emendamento 4.1000, al comma
11 lettera (pag 3 emend.to),
~~in corrispondenza~~ eliminare
le parole ", in prima applicazione"

Enrico Morando

4.1000/34

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 4.1000

Alla lettera h), dopo il capoverso 11 sexies, aggiungere il seguente:

"11-septies: In ogni caso il trattamento economico accessorio non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011."

Sen. Vaccari

Sen. Garavaglia

Sen. Franco

Sen. Montani

4.1000/35

AS 3396

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000

<<Alla lettera l dopo le parole "e regionali" aggiungere, le seguenti: "e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai contratti di servizio ovvero agli atti convenzionali comunque denominati intercorrenti tra le amministrazioni statali e le società a totale partecipazione pubblica, e alle loro controllate, che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale.">>

4.1000/36

AS 3396

Subemendamento all'emendamento dei Relatori 4.1000

<<Alla lettera l dopo le parole "e regionali" aggiungere, le seguenti: "e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai contratti di servizio ovvero agli atti convenzionali comunque denominati intercorrenti tra le amministrazioni statali e le società a totale partecipazione pubblica, e alle loro controllate, che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale.">>

4.1000/37

Sen. Vincenzo Gallotta

Subemendamento

Emendamento 4.1000

4.1000/38

Dopo la lettera l) inserire la seguente :

l.bis dopo il comma 14 inserire i seguenti:

14.bisE' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un *Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI, da utilizzare per le finalità di cui al comma 14.ter.*

14.ter Per le piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui al decreto del ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

14.quaterLa disposizione di cui al comma 2 entra in vigore nell'anno d'imposta successivo a quello di determinazione delle risorse disponibili a valere sul fondo di cui al comma 1 ed è fruita alle imprese entro il limite del numero di addetti individuato annualmente con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, a condizione di integrale copertura degli oneri aggiuntivi.

CONSEGUENTEMENTE:

all'art. 2, comma 2, sostituire le parole "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" *con le seguenti*: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

"Articolo 22-bis

(Ulteriori disposizioni per la riduzione della spesa pubblica).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare l'importo netto di euro 5000 netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al periodo precedente sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare l'importo di euro 10.000 netti mensili. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

2. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

"31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1º gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui".». I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

3. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n.243. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma .

4. 1. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 23-*bis* è sostituito dal seguente: «Art. 23-*bis*. – *(Disposizioni in materia di trattamenti economici a carico delle finanze pubbliche)*. –

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della

4.1000/38

carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi."

b) l'articolo 23-*ter* è abrogato.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro la data del 30 settembre 2012, verificano che la **Regione Sicilia** abbia adeguato il proprio ordinamento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di risanamento, quali:

a) articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di riduzione delle spese per il personale;

b) articolo 1, comma 136, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di obbligo di produrre risparmi mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutarie, che identifico modalità ed entità dei risparmi per il bilancio dello Stato;

c) articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 ,comma 1, che dispone che le regioni e le province autonome rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito;

d) l'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che dispone che le regioni a statuto speciale sia adeguano ai parametri del comma 1 in merito alla riduzione del numero dei consiglieri e assessori regionali e relative indennità.

In caso di mancata applicazione, il Ministro è autorizzato a sospendere con effetto immediato i trasferimenti erariali a favore della Regione, ovvero le eventuali risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio spettanti alla medesima."

6. Gli stanziamenti iscritti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 184, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, Missione 1, destinati al funzionamento degli Organi costituzionali, degli organi a rilevanza costituzionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono ridotti nella misura del 5 per cento per ciascun anno del triennio.

7. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 1° luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti. Le maggiori risorse relative ai risparmi conseguiti dall'applicazione della presente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1.

8. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella

4.1000/38 ③

RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I maggiori risparmi derivanti dall'applicazione della seguente norma sono destinati al Fondo di cui al comma 1. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

9. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, relativo al **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 400 milioni di euro per l'anno 2012, di 2.000 milioni per il 2013 e di 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

10. 1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dal'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalita' per la loro dismissione.
11. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «*di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta*» sono sostituite dalle seguenti: «*di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta*» . Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38 >>

4. [illegible]/38

12. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministeri,ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione. Il comma 376, art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato.

13 Con Regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riformata la disciplina, nonché individuati i documenti e le procedure, per la circolazione giuridica e amministrativa dei veicoli. Tale regolamento indica inoltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, data dalla quale viene inoltre soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili.

Per il personale del PRA, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, si provvede mediante processi di mobilità guidata, anche incompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni pubbliche che presentino vacanze di organico.

14. Hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Fatto salvo quanto stabilito ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione del presente comma è collocato in mobilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalita' per la loro dismissione.

Conseguentemente:

1) All'**art.23 è** *'aggiunto infine il seguente comma:*

12-bis.Gli articoli 1, 2, 3, 6-*bis*, 7, 8 e 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.

2) Sopprimere il comma 6 dell'articolo 23

3) Sopprimere il comma 11 dell'articolo 23

4) all'articolo 2 , a*l comma 1, lettera a), sostituire le parole* "gli uffici" *con le seguenti*: "il personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012".

5) all' articolo 2 , a*l comma 2, sostituire le parole* "agli uffici e alle dotazioni organiche" *con le seguenti*: "al personale effettivo degli uffici in servizio al 1° gennaio 2012 ed alle relative dotazioni organiche";

4.1000/38

(5)

6) all'articolo 2 , a*l comma 2, sostituire le parole* "agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti" *con le seguenti*: "al personale effettivo in servizio al 1° gennaio 2012 per le amministrazioni il cui numero dei dipendenti è superiore alla media nazionale del rapporto dipendenti/abitanti ed alle dotazioni organiche qualora il numero sia inferiore alla predetta media, come risultanti".

7) all'articolo5, a*l comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente:* "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il buono pasto non può superare il valore nominale di 7,00 euro ed è attribuito esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.

8) All'articolo 15 aggiungere infine il seguente comma:

<<25 bis. In relazione alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, il Governo provvede all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 ottobre 2012, nonché a ridefinire i tempi per l'attuazione del medesimo decreto nella parte relativa ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario, entro il 31 dicembre 2012. >>

SEN. VACCARI

SEN. GARAVAGLIA

SEN. FRANCO

SEN. MONTANI

4.1000/38

6

4.1000

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1,

- lett. a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali"

- lett. b), dopo le parole "cinque anni" aggiungere le seguenti: ", non rinnovabili," ed aggiungere in fine i seguenti periodi: "Il bando di gara considera, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante."

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 10, della legge 16 maggio 1970, n. 281 nonchè alle società di cui al comma 1, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri, aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. ".

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a.

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate

(1)

con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di *e-procurement* continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.a. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema Pubblico di Connettività ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

3-sexies. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94 e possono prevedere l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.".

d) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: "titolare della partecipazione", sono inserite le seguenti: "o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico,"; nel medesimo periodo, dopo le parole: "all'amministrazione", sono inserite le seguenti: " ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio,"

e) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole ", quelle operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e dei beni ed attività culturali, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 6 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali."

f) dopo il comma 6, inserire il seguente:
"6-*bis*. Le disposizioni del comma 6 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di

4.1000

cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012."

g) al comma 8, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

h) sostituire il comma 11 con i seguenti:

"11. Nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 e in attesa dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le amministrazioni, ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale sulla base di criteri di selettività e riconoscimento del merito, valutano la *performance* del personale dirigenziale in relazione:

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione;

b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli stessi;

11-*bis*. Per gli stessi fini di cui al comma 11, la misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) al contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati.

11-*ter*. Nella valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale.

11-*quater*. Ciascuna amministrazione monitora annualmente, con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione, l'impatto della valutazione in termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, al fine di migliorare i sistemi di misurazione e valutazione in uso.

11-*quinquies*. Ai dirigenti e al personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque non inferiori al dieci per cento della totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, secondo i criteri di cui ai commi 11 e 11-*bis* è attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, tra il 10 e il 30 per cento rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie, secondo le modalità stabilite nel sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La presente disposizione si applica ai dirigenti con riferimento alla retribuzione di risultato.

11-*sexies*. L'amministrazione rende nota l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare

4.1000

conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi."

i) al comma 13, in fine, aggiungere i seguenti periodi: "Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali."

l) al comma 14, dopo la parola "statali" inserire le seguenti: "e regionali".

I RELATORI

4.1000